



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante: “Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso)”.

I Consiglieri regionali

F.to Michele Comito

F.to Antonio Maria Lo Schiavo

F.to Filippo Mancuso

F.to Giacomo Pietro Crinò

F.to Francesco De Nisi

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Giuseppe Graziano

F.to Domenico Bevacqua

F.to Ferdinando Laghi

F.to Giuseppe Neri

F.to Davide Tavernise

Proposta di legge recante: “Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a snellire le procedure amministrativo-burocratiche per la riammissione scolastica per i soggetti assenti da cinque giorni.

L'intervento normativo rientra pienamente nel solco di quanto perseguito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

L'obiettivo è quello di eliminare le attività amministrative non necessarie che sovraccaricano la medicina territoriale e quelle dei pediatri di libera scelta, la cui carenza di risorse è un fatto ormai notorio, aggravato dal periodo pandemico e dalla nota carenza dei medici di base.

Di conseguenza, una riflessione sulle attività non utili che costituiscono meri adempimenti amministrativi a carico della medicina territoriale, deve orientare la politica al fine di snellire i procedimenti e stimolare il miglioramento dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nella regione Calabria.

Le Regioni possono, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia sanitaria, perseguire l'obiettivo di semplificazione amministrativa abolendo anche l'obbligo di presentare i certificati medici che siano ormai obsoleti.

Nello specifico, si è pensato che l'abolizione della presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni, agevoli lo svolgimento dei compiti della medicina territoriale e dei pediatri, considerato che sono state eseguite le indicazioni degli esperti, a partire dall'Istituto Spallanzani, che confermano l'inutilità di questo tipo di certificato.

In sostanza, i medici hanno spiegato che di fatto le malattie sono contagiose nel periodo dell'incubazione, ma non nella fase della convalescenza.

Molte Regioni, nell'ottica della semplificazione amministrativa hanno adottato, anche su sollecitazione dei sindacati di categoria quali lo Snals, provvedimenti normativi, che aboliscono l'obbligo di presentazione di tale certificato medico così come previsto dall'articolo 42, VI co. DPR 22.12.1967 n. 1518. Tale proposta di legge, inoltre trova impulso da una serie di indicazioni e sollecitazioni della Federazione italiana medici pediatri Calabria.

A tale scopo, secondo un'analisi delle discipline di diverse regioni d'Italia, paradossalmente tutte al centro-nord, tale certificato medico può legittimamente essere eliminato e/o in alternativa essere sostituito dalla semplice giustificazione sul libretto personale dell'alunno firmata dal genitore o da un'autocertificazione dei genitori se l'alunno è minore o dall'alunno se maggiorenne.

Difatti sia il Dpcm 29.11.2001, sia il successivo Dpcm 12.01.2017 assegnano all'ambito dei Lea la "Prevenzione collettiva e sanità pubblica" e tra le certificazioni occorre distinguere quelle che assolvono a tale finalità da tutte le altre.

Il certificato in questione non assolve a compiti di prevenzione collettiva.

In merito, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1276 del 14 marzo 2014, ha affermato: *“escludendo il DPCM, dalle prestazioni a carico del SSN, le certificazioni mediche non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, è da ritenersi legittima l'abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d'assenza (...)”*.

Per il Consiglio di Stato, dunque, la certificazione in ambito scolastico non rientra tra i Lea di prevenzione collettiva e pertanto, può ritenersi pienamente legittimo un intervento della Regione in tale materia in quanto rientrante nella sua competenza.

Com'è noto, la legislazione nazionale, durante l'epidemia da Covid-19, è intervenuta anche nell'ambito delle certificazioni, imponendo ai PLS ed ai MMG obblighi specifici. Tuttavia lo stato di emergenza, a decorrere dal 1 aprile 2022, è cessato e dunque anche le incombenze che esso comportava per i medici del territorio devono e possono essere rinviate.

Quanto sopra, rende quanto mai opportuno un riordino ed una netta semplificazione delle certificazioni per garantire un più celere rientro a scuola (e, dunque, il diritto allo studio) e per sollevare le famiglie e i medici, già sovraccarichi da aggravii burocratici superflui che finiscono per distogliere l'attenzione dalla persona e dalle sue effettive necessità.

Tale decisione è già stata condivisa e divenuta legge in 10 Regioni/Province Autonome: Friuli Venezia Giulia nel 2005, Liguria nel 2006, Piemonte nel 2008, Lombardia nel 2009, Umbria nel 2011, Bolzano nel 2012, Emilia Romagna nel 2015, Lazio nel 2018, Marche nel 2019, Toscana nel 2023. Manca tutto il sud Italia.

La richiesta di una regolamentazione anche nella Regione Calabria, prima dunque nel Sud Italia, è supportata dalle seguenti valutazioni e riflessioni che hanno interessato questa scelta politica di sottoporre la seguente proposta di legge.

- a) questo certificato è ormai anacronistico è basato su una normativa di oltre 50 anni fa, in quanto oggi tutti i bambini vengono visitati dal pediatra di libera scelta che concorda con i genitori il periodo di cura e convalescenza;
- b) al pediatra resta l'obbligo di segnalare, comunque, la malattia infettiva al servizio di igiene pubblica delle ASP nei casi previsti dalla legge;
- c) oggi è ben noto che la contagiosità delle varie malattie è maggiore nel periodo di incubazione (quando il bambino ancora va a scuola) e all'esordio della malattia, poco o niente durante la convalescenza;
- d) l'esperienza nelle regioni che hanno adottato l'autocertificazione, ormai da diversi anni, dimostra che non si sono registrati focolai infettivi al rientro in classe.

In ogni caso la presente proposta non fa venire meno l'obbligo di presentazione del certificato nelle regioni in

cui vige una disciplina diversa.

La proposta di legge è strutturata in tre articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria giustificata dal fatto che le norme presenti, come già accennato, hanno carattere squisitamente ordinamentale.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria:

Titolo della Proposta di legge: “Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso)”.

Titolo: Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Articolo 1	Integrazioni alla l.r. n. 19/2001			0,00
Articolo 2	Clausola d’invarianza finanziaria			0,00
Articolo 3	Entrata in vigore			0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso)”.

Art. 1

(Integrazioni alla l.r. n. 19/2001)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 29-bis

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”

Art. 2

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Calabria.